



In questo numero: novità in ambito di legislazione UE, legislazione nazionale e prassi:

- ▶ **settore doganale** (p2)
- ▶ **settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi** (p8)
- ▶ **settore tabacchi** (p11)



vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

Decisione (UE) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone

La Decisione in esame impone restrizioni sulle merci originarie delle zone non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina e sulla fornitura, direttamente o indirettamente, di finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché di assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di tali merci, ad eccezione di quelle che hanno ottenuto un certificato di origine dal governo dell'Ucraina.

Tale decisione limita, inoltre, il commercio di beni e tecnologie da utilizzare in alcuni settori nelle zone non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina, e vieta i servizi nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia o della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerali, nonché i servizi relativi alle attività turistiche nelle zone non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina.



Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina e all'invio di forze armate russe in tali zone

Il 23 febbraio 2022, in risposta alla firma da parte del presidente della Federazione Russa di un decreto che riconosce l'"indipendenza e la sovranità" delle zone non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina e che ordina l'ingresso delle forze armate russe in tali zone, il Consiglio ha adottato la Decisione (PESC) 2022/266 già annotata.

Il Regolamento in esame è stato adottato per garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle disposizioni relative alle misure ivi previste e garantire l'adozione di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del regolamento e assicurarne l'attuazione.

Si vieta in particolare:

- l'importazione nell'Unione Europea di merci interamente ottenute (merci originarie) in zone non controllate dal governo degli oblast di Donetsk e Luhansk in Ucraina (cd. territori specificati) o che vi hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale, conformemente all'articolo 60 del codice doganale dell'Unione (CDU);
- di fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria nonché assicurazioni e riassicurazioni relative all'importazione delle merci originarie dei predetti territori.

Sono previsti casi di non applicazione del divieto a determinate condizioni.

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell'allegato II al regolamento e che riguardano beni e tecnologie adatti all'uso nei seguenti settori chiave:

- trasporti;
- telecomunicazioni;
- l'energia;
- la prospezione, l'esplorazione e la produzione di petrolio, gas e risorse minerali;

nonché fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente connessi alle infrastrutture nei territori specificati nei settori citati indipendentemente dall'origine delle merci e della tecnologia.

È possibile il rilascio di un'autorizzazione in relazione alle suddette attività in presenza di particolari condizioni.



Comunicazione del 21.01.2022 della Commissione relativa all'applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM) (2022/C 31/01)

La Convenzione Regionale Pan Euro Mediterranea (PEM), sulle norme di origine preferenziale, mira a stabilire disposizioni di origine transitorie per l'istituzione di un cumulo diagonale tra i paesi partner e l'UE al fine di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all'interno dell'area che comprende i paesi aderenti.

Il cumulo diagonale è un sistema che consente ai prodotti originari di un determinato paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti provenienti da un altro paese, come se fossero originari di quest'ultimo; si applica tra più di due paesi, a condizione che abbiano concluso accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche e disposizioni comuni per il cumulo tra di loro.

Con la comunicazione in esame la Commissione ha pubblicato un quadro semplificativo delle possibilità di cumulo in data 1° gennaio 2022 nonché la data a partire dalla quale il cumulo diagonale nel quadro delle norme di origine transitorie diventa applicabile nella zona paneuromediterranea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con il regolamento in rassegna adottato a seguito del procedimento di riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 è stato disposto, a decorrere dal 17/01/2022, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES»), di spessore superiore a 0,16 mm, originari della Repubblica Popolare Cinese, del Giappone, della Corea, della Russia e degli USA, attualmente classificati con i codici NC ex 7225 11 00 (codici TARIC 7225110011, 7225110015 e 7225110019) ed ex 7226 11 00 (codici TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 e 7226110096).

I dazi saranno variabili partendo da tre prezzi minimi in corrispondenza delle tre diverse categorie di GOES, tali prezzi sono compresi tra 1.536 EUR/tonnellata e 2.043 EUR/tonnellata.

L'importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto fabbricato dalle società indicate nel regolamento è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione riportato sempre nel regolamento e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, se il secondo è inferiore al primo. L'importo del dazio deve superare le aliquote di dazio ad valorem indicate nel regolamento.

L'applicazione dell'aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida e un certificato del produttore, su cui figurino una specifica dichiarazione (riportata nel provvedimento) datata e firmata da un responsabile dell'organismo che la rilascia.



Regolamento delegato (UE) 2022/1 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso

Con il regolamento in esame viene modificato il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Le modifiche del regolamento (UE) 2021/821 introdotte dal provvedimento in questione determinano la sostituzione:

- dell'allegato I, che stabilisce l'elenco comune dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo nell'Unione che va regolarmente aggiornato per assicurare il rispetto degli obblighi internazionali di sicurezza, garantire la trasparenza e mantenere la competitività degli operatori economici;
- dell'allegato IV che fissa gli obblighi di autorizzazione per alcuni trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso ivi elencati. I prodotti a duplice uso elencati nella parte 2 di tale allegato non sono oggetto di un'autorizzazione generale.

Ricordiamo che i prodotti a duplice uso (o “dual use”) sono quei beni, inclusi il software e le tecnologie che, sebbene abbiano prevalentemente un utilizzo civile e vengano progettati e venduti a tale scopo, potrebbero anche essere impiegati a scopi militari.

Tali prodotti si differenziano dai materiali d'armamento in quanto non sono appositamente progettati e costruiti per uso militare.



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/64 della Commissione, del 17 gennaio 2022, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda il sistema di gestione di alcuni contingenti tariffari e i quantitativi che possono essere importati nell'ambito di determinati contingenti tariffari

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/64 della Commissione del 17 Gennaio 2022 vengono modificati i Regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dispone le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 definisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione che seguono l'ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Le modifiche previste dal presente regolamento incidono su alcuni numeri d'ordine, sopprimendone alcuni e specificando le caratteristiche di altri.

Sono in particolare interessati i contingenti tariffari per le carni bovine e quelli relativi agli “hampes congelati” di tali carni; nella sezione “cereali”, è inserito un contingente tariffario annuo relativo alle radici di manioca (codice Taric ex 0714 1000).

Vengono apportate delle modifiche anche agli allegati conformemente agli allegati 1 e 2 del regolamento in esame.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 39493 del 28 gennaio 2022 - Modalità tecniche di realizzazione dello Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO)

L'Agenzia Dogane con determinazione direttoriale n. 39493/RU del 28 gennaio 2022 definisce l'architettura del sistema SUDOCO, Sportello Unico Doganale e dei Controlli.

Si tratta di uno strumento previsto dal PNRR che ha lo scopo di semplificare, velocizzare e rendere trasparenti i controlli delle merci in entrata e in uscita dall'Italia in modo da migliorare la competitività della rete logistica nazionale nei porti e negli aeroporti.

I servizi messi a disposizione dal portale SUDOCO offrono agli operatori economici un'interfaccia unica per:

- l'attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all'entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
- la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
- la verifica dell'avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
- la consultazione dello stato di attivazione dell'interoperabilità tra i sistemi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.

Il portale prevede una funzione applicativa per la presentazione della dichiarazione doganale e per la richiesta dei provvedimenti di competenza dei diversi ministeri ed autorità, elencati nelle tabelle A e B allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.

Non si dovrà presentare alcuna documentazione attestante i titoli autorizzativi di competenza di altri enti all'Ufficio doganale; i controlli, inoltre, verranno espletati alla presentazione della merce contestualmente e nello stesso luogo.

Legge 23 Dicembre 2021, n. 238 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020

La legge in esame recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea rappresenta uno strumento di adeguamento all'ordinamento dell'Unione Europea, previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma che regola la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea.

Tra le altre misure, l'art. 22 ha introdotto l'art. 7 bis al DL 14 marzo 2005, n. 35, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi extra UE che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, sempre che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale. L'accertamento è di competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto con l'applicazione delle disposizioni della L. 689/1981.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 11 febbraio 2022 - Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali

Con il presente Decreto, il Ministero dell'Economia e Finanze ha stabilito nella misura dello 0,165 il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta di giorni per il periodo 13 gennaio 2022 - 12 luglio 2022.

Il tasso di interesse previsto dall'art.79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art.86 del medesimo testo unico - maggiorato di 4 punti - ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna. Il tasso previsto per il pagamento differito dei diritti doganali si rende, inoltre, applicabile ai ritardati pagamenti delle accise, come previsto dal co. 4 dell'art. 3 del TUA.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicato del 24/02/2022 - Ucraina - Inapplicabilità dell'accordo di associazione

Con il comunicato in rassegna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha segnalato che il trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di associazione UE - Ucraina non è in vigore per le merci prodotte o esportate dalle aree non controllate dal Governo delle regioni di Donetsk e Lugansk in Ucraina.

A decorrere dal 23 febbraio 2022, data di pubblicazione dell'avviso della Commissione in G.U.U.E, gli operatori dell'UE non devono chiedere il trattamento preferenziale per l'importazione nell'Unione delle merci prodotte o esportate dalle regioni di Donetsk e Lugansk non controllate dal Governo ucraino.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Avviso del 26 gennaio 2022 - Contributo Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari

La Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari - Fondazione di Ricerca, svolge la propria attività di ricerca fondamentale e applicata, di sviluppo sperimentale, di presidio tecnologico, di analisi e consulenze di laboratorio, di trasferimento dei risultati, di formazione e altre attività correlate, in favore delle aziende che operano nel settore conserviero dell'agroalimentare.

Con l'avviso in rassegna, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha reso noto che, con Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 gennaio 2022, è stato confermato il contributo per l'annualità 2022 nella misura del 2,5% sul valore delle importazioni a favore della "Stazione Sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - Fondazione di Ricerca" riscosso a mezzo degli Uffici doganali.

Sono soggetti al contributo le conserve di carne, vegetali e ittiche, estratti e dadi e altre conserve surgelate (di carne - vegetali - ittiche).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 28 gennaio 2022 - Tasse e diritti marittimi - Aliquote anno 2022

Con l'avviso dell'ADM in esame sono state rese note le aliquote in vigore per tasse e diritti marittimi nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 ed il 31 gennaio 2023, adeguate al tasso di inflazione FOI accertato dall'ISTAT.

L'avviso contiene due tabelle: Tabella A, valida per tutti i porti italiani ad eccezione dei punti franchi del porto di Trieste e Tabella B, valida per i soli punti franchi del porto di Trieste.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 41792 del 31 gennaio 2022 - Circolare n. 1 - Importazioni in franchigia ai sensi del Reg.(CE) n. 1186/2009 e del D.M. 489/1997 e successive modifiche

Il regime unionale delle franchigie doganali è disciplinato dal Regolamento (CE) n.1186/2009 del Consiglio del 16 novembre 2009 che, in presenza dei relativi presupposti, prevede l'importazione dei beni senza il pagamento dei dazi all'importazione. L'eventuale esenzione dall'IVA trova fondamento nella disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 dicembre 1997, n. 489 e successive modifiche.

Con la circolare in rassegna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica l'adozione modulistica specifica da utilizzare nonché la predisposizione di nuove FAQ relative ai casi di maggior interesse.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - avviso del 26/01/2022 relativo alla Comunicazione della Commissione a norma articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico interinale tra Costa d'avorio, da una parte, e Comunità Europea e i suoi stati membri, dall'altra

L'ADM con l'avviso in esame ha segnalato che con comunicazione del 2021/C 520/07, pubblicata nella GUUE del 27.12.2021, già segnalato su questa TaxNews di gennaio 2022, la Commissione Europea ha comunicato l'elenco dei Paesi che possono applicare il cumulo d'origine previsto all'articolo 7 del Protocollo n. 1 relativo all'APE (Accordo di Partenariato Economico) tra UE e Costa D'Avorio, adottato con Decisione n. 2/2019.

In particolare, al paragrafo 1 del suddetto Protocollo, è stata prevista la possibilità di considerare come materiali originari dell'Unione Europea se incorporati in prodotti ottenuti nell'Unione, quelli provenienti da altri Paesi dell'Africa Occidentale ed esportati verso la Costa d'Avorio, beneficiari di un accesso al mercato dell'Unione Europea in esenzione da dazi o contingenti tariffari, da altri Stati ACP (African, Caribbean and Pacific Group Of State) e da altri Stati PTOM (Paesi e Territori d'Oltre Mare).

Al paragrafo 2 è prevista la possibilità per gli esportatori dell'UE verso la Costa d'Avorio di considerare le trasformazioni o lavorazioni effettuate negli altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio e nei PTOM come effettuate nell'UE a condizione che vadano al di là di quelle contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1 del protocollo (considerate "insufficienti" a determinare l'origine).

Il cumulo d'origine tra l'Unione Europea e gli Stati ACP, i PTOM e i Paesi dell'Africa occidentale è applicabile dal 1° gennaio 2022.



DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti sugli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Con il Decreto-legge in esame, tra le altre misure, è stata prevista all'art.18 la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi attuata mediante l'abrogazione dei numeri 4 e 14 della Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, ovvero relativi al riconoscimento di un'aliquota ridotta rispettivamente per i prodotti energetici impiegati nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci e per la produzione di magnesio dall'acqua del mare. Sono soppresse anche le riduzioni sulle le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto (art. 22 co. 3-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69).



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 90271 del 24/02/2022 - Circolare n. 8 - Sistema di accertamento e contabilizzazione per ambiti territoriali per i soggetti obbligati venditori nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica - Modalità di compilazione delle dichiarazioni annuali per l'anno d'imposta 2021 - Chiarimenti

Con la Circolare n.8/2022 pubblicata in data 24 febbraio 2022 vengono forniti dei chiarimenti e delle precisazioni in merito al passaggio al nuovo sistema di accertamento e contabilizzazione dell'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica oltre che sulla compilazione delle dichiarazioni annuali, tematiche già trattate dalle Circolari n.29/2021, n.41/2021 e n.43/2021.

In particolare, viene ribadita la previsione per cui i versamenti devono essere effettuati nei conti di ambito ed essere uguali alla sommatoria delle rate di acconto dovute per le forniture eseguite in ogni provincia ed effettuate secondo aggregazione per ambiti territoriali prevista dal nuovo sistema.

La circolare risulta chiarificatrice di alcune espressioni, per esempio definisce cosa si intende per 'inizio dell'attività' per i soggetti obbligati venditori e gli obblighi in capo a tali soggetti. Definisce i compiti degli Uffici provinciali in relazione agli anni di imposta precedenti al 2022 e le modalità di contabilizzazione del 'canone d'imposta' di cui all'art.55 comma 2 del D.Lgs. n.504/199.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 89242 del 23/02/2022 - Circolare n. 7 - Obbligo di utilizzo dell'e-DAS per trasferimenti di benzina e gasolio denaturati per uso agricolo

La Circolare n.7/2022 riprende l'obbligatorietà dell'emissione dell'e-DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato in formato telematico) per la circolazione di benzina e gasolio denaturati per uso agricolo prevista dalla determinazione direttoriale prot. 494575/RU del 24 dicembre 2021 dal 1° marzo 2022.

Da tale data viene resa efficace anche per i prodotti impiegati nei lavori agricoli - punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95 (TUA) ed al D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 - la disciplina generale e le relative norme di esecuzione.

Gli esercenti che alla data del 1° marzo 2022 non avranno adeguato i propri sistemi elettronici e presentato la prescritta comunicazione non potranno utilizzare DAS cartacei in giacenza per le spedizioni della benzina e del gasolio denaturati per uso agricolo.

Viene, inoltre, precisato che in ogni caso resta ferma l'osservanza delle disposizioni regolamentari di cui al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 con particolare riguardo alle norme speciali in materia di circolazione dei prodotti denaturati, cui si rinvia.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 53354 del 04/02/2022 - Circolare n. 6 - Introduzione del profilo "Sottoscrittore" per compilazione, validazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno d'imposta 2021

Con la circolare n. 6/D del 4 febbraio 2022, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti sull'introduzione del profilo "Sottoscrittore" per la compilazione, la validazione, la sottoscrizione e l'invio delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno d'imposta 2021.

A partire dal 1° gennaio 2022 l'acquisizione del nuovo profilo "Sottoscrittore" è indispensabile per la validazione e l'invio definitivo delle dichiarazioni in modalità U2S e per la sottoscrizione delle dichiarazioni in modalità S2S. In particolare, non sarà più possibile alcun invio telematico con le approvazioni MAU a suo tempo rilasciate, consentendo i profili "dlr_enelettr" e "dlr_gasnatur" già approvati la sola compilazione delle dichiarazioni.

Il profilo "Sottoscrittore" può essere attribuito unicamente a una persona fisica e la sua acquisizione si rende necessaria anche per il soggetto obbligato - persona giuridica o ditta individuale - che provveda direttamente all'esecuzione dell'adempimento dichiarativo con modalità U2S o S2S.



Nel caso in cui la firma o l'invio definitivo della dichiarazione siano delegati a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica o diversa dal titolare della ditta individuale tenuta alla presentazione della dichiarazione, la relativa richiesta del profilo "Sottoscrittore" dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta.

Alla circolare in rassegna è allegato, a titolo esemplificativo, un fac-simile di modello per il rilascio della procura, che per taluni casi viene richiesta in forma notarile.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 53349 del 04/02/2022 - Circolare n. 5 - Procura scritta per la sottoscrizione degli e-DAS. Soggetti per i quali è richiesta la procura notarile

La presente Circolare, richiamando l'art. 2 comma 5 della determinazione direttoriale prot.138764/RU del 10 maggio 2020 e l'art.5 comma 2 lettera d) punto II della determinazione direttoriale prot.426358/RU del 15 novembre 2021, descrive le casistiche per cui si rende necessaria la presentazione all'Ufficio delle dogane della procura scritta per la sottoscrizione degli e-DAS.

La stessa identifica, poi, nel caso in cui sia richiesto nel MAU il profilo di sottoscrittore e-DAS per soggetti terzi, una fattispecie che richiede la procura notarile, la quale deve essere presentata entro il 30 aprile 2022; per le abilitazioni già rilasciate la mancata presentazione entro detto termine comporterà la disabilitazione del profilo di sottoscrittore. Alla circolare è allegato un fac-simile di delega alla sottoscrizione degli e-DAS.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 52676 del 04/02/2022 - Circolare n. 4 - Prodotti alcolici, settore d'imposta della birra. Rideterminazione aliquote di accisa, normale ed agevolate. Prodotti energetici, abrogazione taluni impieghi agevolati

La circolare n.4/2022 pubblicata il 04/02/2022 esamina le novità apportate dalle recenti novità normative ai settori dei prodotti sottoposti ad accisa disciplinati dal D.LGS n.504/95 (TUA).

Per quanto riguarda i prodotti alcolici le novità più rilevanti riguardano la riduzione dell'accisa sulla birra, la variazione dell'aliquota per i birrifici che hanno una produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri e l'introduzione di un'aliquota ridotta per la produzione maggiore di 10.000 ettolitri ma non superiore a 60.000 ettolitri, modifica apportata dalla L. 234/2021 (Legge di bilancio) già commentata nella Taxnews di gennaio 2022.

Sul presupposto di un intervento modificativo del DM 4 giugno 2019, l'attuazione del beneficio derivante dall'introduzione dell'aliquota ridotta di accisa sulla birra realizzata da birrifici aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri è demandato ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Per gli impieghi agevolati dei prodotti energetici essendo stata disposta l'abrogazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui ai punti 4 e 14 del D.Lgs n. 504/95 vengono fornite indicazioni per il pagamento dell'accisa residua divenuta esigibile, da parte del depositario autorizzato.

Sono, inoltre, fornite indicazioni agli Uffici delle dogane per la revoca dell'autorizzazione quale destinatario autorizzato agli utilizzatori dei prodotti già agevolati e il rilascio della licenza fiscale o identificazione al deposito interessato.

Viene precisato, inoltre, che gli operatori che fruivano dell'agevolazione mediante rimborso possono avvalersi del beneficio solo per le spedizioni effettuate sino al 26 gennaio 2022 compreso.



Legge 25 febbraio 2022, n.15 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi - Aliquota dell'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione e nuova imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina

Con l'art. 3 *novies* della legge di conversione del DL 228/2021 è stata diminuita l'aliquota **dell'imposta di consumo per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione** nel periodo dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, riducendola dal 20% al 15% per quelli con nicotina e dal 15% al 10% per quelli senza nicotina.

Lo stesso articolo introduce nell'ordinamento tributario, all'art. 62-*quater*.1 del D.Lgs. 504/1995, **l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina**. Si tratta dei prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e inalazione, l'assorbimento di tale sostanza, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.

L'imposta è fissata in 22,00 €/kg tenendo conto anche del peso degli involucri, se presenti.

La norma individua poi: i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, definisce le modalità per la richiesta dell'autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, la necessaria garanzia, la circolazione dei prodotti in esame dal 1° gennaio 2023, la contabilità, la dichiarazione mensile che il soggetto obbligato diverso dall'importatore deve presentare ai fini dell'accertamento del tributo, il canale di distribuzione commerciale.

Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno definite ulteriori modalità applicative del tributo. Nelle more dell'adozione della determinazione è consentita la prosecuzione dell'attività agli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n.13069 del 13/01/2022 - Tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 16 gennaio 2022

Entro il primo marzo di ogni anno solare, occorre procedere alla determinazione del prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale di sigarette di seguito denominato: "PMP-sigarette".

Con la determinazione in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito che il "PMP-sigarette" per l'anno 2022, determinato sulla base del rapporto tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette, operato il troncamento dei decimali, è pari a euro 260,00 il chilogrammo convenzionale. L'onere fiscale minimo, per effetto del valore del PMP-sigarette di cui al co. 1 è pari a euro 194,72 il chilogrammo convenzionale.

Per l'effetto di quanto riportato sopra, la tabella di ripartizione del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette è aggiornata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come risulta dall'allegato alla determinazione le cui disposizioni si applicano dal 13 gennaio 2022.

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n.13694 del 14/01/2022 - Fissazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione a decorrere dal 16 gennaio 2022

Con la determinazione in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha rideterminato l'importo dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, con effetto dal 14 gennaio 2022, come indicato nella tabella allegata al provvedimento nella quale sono riportati anche l'IVA, l'aggio ai rivenditori e il prezzo stabilito in conformità alle richieste di fabbricanti e importatori.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 13199 del 13/01/2022 - Aliquota dell'imposta di consumo di cui all'articolo 62 *quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni a decorrere dal 16 gennaio 2022

Con la determinazione direttoriale in esame il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fissato l'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, in:

- € 0,175070 il millilitro per pli contenenti nicotina;
- € 0,131303 il millilitro per pli non contenenti nicotina.

Sono esclusi dall'imposta i prodotti autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.

Le predette aliquote si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2021.

Entro il primo marzo di ogni anno la misura dell'imposta di consumo è rideterminata in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.



Comunicato del 17/02/2022 - Prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo - Pubblicazione elenco soggetti obbligati/depositi e tabelle di commercializzazione

Con il comunicato pubblicato in data 17 Febbraio 2022 si dà avviso della pubblicazione delle Tabelle di Commercializzazione dei prodotti accessori ai prodotti da fumo.

All'interno delle tabelle ci saranno dei codici che dovranno essere utilizzati per identificare i prodotti.

Viene inoltre reso noto, tramite il comunicato, della pubblicazione dei nominativi di coloro i quali hanno depositato istanza e dei codici che identificano tali soggetti e i relativi depositi.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano
Viale Abruzzi, 94

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

La TaxNews viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 03 marzo 2022.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - TaxNews - Tutti i diritti riservati.